

REGOLAMENTO ELEZIONI DI N. 2 STUDENTI VINCITORI DI POSTO ALLOGGIO, NELLA REGIONE LAZIO, IN SENO ALLA CONSULTA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (ex art. 10, comma 2, lett. d), Legge Regione Lazio 27 Luglio 2018, n. 6)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto dell'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, pubblicata sul B.U.R.L. n. 62 del 31.07.2018, disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per le elezioni dei due studenti vincitori di posto alloggio nella regione Lazio in seno alla Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, di seguito nominata "*Consulta*".

Art. 2 – Indizione delle elezioni

Le elezioni dei membri della Consulta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, sono indette dal Presidente dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo con proprio decreto.

Art. 3 – Elettorato attivo

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, l'elettorato attivo è costituito dai rappresentanti delle residenze gestite dall'Ente DiSCo individuati secondo le modalità stabilite dall'art. 18 c. 2 del Regolamento per le residenze universitarie dell'Ente.

Art. 4 – Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 10 c. 2 lett. d) della L.R. 6/2018 sono eleggibili tutti gli studenti vincitori di posto alloggio, nelle residenze gestite dall'Ente DiSCo, nella regione Lazio nell'anno accademico in corso.



Art. 5 – Commissione elettorale

Lo svolgimento delle operazioni elettorali e quelle di scrutinio sono affidate ad una Commissione elettorale, nominata dal Presidente dell'Ente DiSCo con proprio decreto e composta da 3 funzionari dipendenti dell'Ente.

Art. 6 – Modalità di svolgimento

Le votazioni si svolgono con il sistema dello scrutinio segreto. Ciascun elettore, il giorno e nella fascia oraria indicata per la votazione, riceverà, presso la sede indicata per la votazione, una scheda elettorale sulla quale potrà apporre un solo voto di preferenza. L'identificazione e la consegna della scheda elettorale da parte della Commissione elettorale avverrà previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, munito di fotografia.

I componenti della Consulta di cui all'art. 10 c. 2 lett. d) della L.R. 6/2018 sono designati a maggioranza dai rappresentanti delle residenze gestite dall'Ente DiSCo di cui all'art. 3. Presso i seggi sarà affisso un elenco dei nominativi di tutti i candidati.

Art. 7 – Candidature

Le candidature devono essere presentate in un plico sigillato al protocollo generale dell'Ente DiSCo in via Cesare de Lollis 24b Roma, ovvero tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.laziodisco.it almeno 14 gg. prima dell'inizio delle votazioni e comunque secondo quanto previsto da apposito avviso.

La candidatura dovrà essere corredata da apposito modulo di presentazione della candidatura reperibile sul sito www.laziodisco.it e dalla copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura è requisito indispensabile di eleggibilità: la persona facente parte dell'elettorato passivo, di cui all'art. 4, non formalmente presentatosi quale candidato, che conseguisse un numero di voti tale da occupare una delle posizioni eleggibili della graduatoria dei votati, non potrà essere comunque nominata quale rappresentante degli studenti vincitori di posto alloggio, di cui all'art. 10 c. 2 lett. d) della L.R. 6/2018, in seno alla Consulta.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono effettuate successivamente alla chiusura delle votazioni.



Art. 9– Nomina dei componenti eletti

Vengono eletti i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze valide espresse. In caso di parità di voti da parte di due o più candidati, sarà nominato in carica il più giovane per età anagrafica.

La Direzione Generale comunica i nominativi dei vincitori delle elezioni al Presidente della Consulta e conseguentemente l'Organo consultivo con proprio atto interno nomina gli eletti. *(Comma modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 17 luglio 2024).*

Art. 10 – Durata del mandato, cessazione dalla carica e sostituzioni

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale n.6/2018, i componenti della Consulta così designati restano in carica tre anni e non possono svolgere più di due mandati.

Il mandato decade con il mancato status di vincitore di posto alloggio.

In caso di impedimento permanente, decadenza o dimissioni, il componente viene sostituito da colui o colei che in occasione della stessa tornata elettorale si sia posizionato al secondo posto per numero di preferenze ottenute. In caso di indisponibilità del candidato posizionatosi al secondo posto, viene sostituito dal terzo, e così via fino a esaurimento della graduatoria elettorale.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

Il Commissario Straordinario secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, continua ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell'Ente.

Le elezioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono indette, nelle more della nomina degli organi istituzionali dell'Ente, dal Commissario Straordinario con proprio decreto.

La Commissione elettorale di cui all'art. 5 del presente Regolamento per le motivazioni sopra esposte è nominata dal Commissario Straordinario con proprio decreto.

Art. 12 – Norma di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione con decreto del Presidente dell'Ente.